

## SPECIALE RIFORMA: #2

### Il Registro unico nazionale del Terzo settore

Un'altra fondamentale novità della Riforma del Terzo settore, e per certi versi la più importante, è rappresentata dall'**istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUN)**.

Le disposizioni sul Registro unico sono contenute negli articoli dal 45 al 54 del [nuovo Codice del Terzo settore](#).

#### *Un unico Registro per tutti gli enti del Terzo settore*

**Il Registro unico rappresenta la risposta all'esigenza di semplificazione e razionalizzazione della situazione ad oggi esistente**, in cui vi è una molteplicità di albi e registri di carattere regionale o nazionale (si pensi ai registri delle ODV e delle APS gestiti dalle Regioni e Province autonome, o all'Anagrafe delle Onlus gestita dall'Agenzia delle entrate) che hanno determinato a volte una disomogeneità ed una differenza di trattamento in fase di iscrizione fra le diverse organizzazioni presenti sul territorio nazionale. **Quando il Registro unico sarà istituito vi sarà un unico "contenitore" per tutti gli enti del Terzo settore (ETS)**, con regole e procedure di iscrizione finalmente uniformi.

**Il Registro risponde anche al principio di trasparenza e all'esigenza che tutti possano conoscere quali sono gli ETS che operano sul territorio nazionale**: in esso saranno infatti contenute non solamente le informazioni di base dell'ente (quali la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale) ma anche notizie e dati più specifici, quali l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta, le generalità del rappresentante legale e dei soggetti che ricoprono cariche sociali, le modifiche dello Statuto e soprattutto i rendiconti economici e sociali dell'ente, che dovranno essere depositati ogni anno presso il Registro unico pena la cancellazione dallo stesso.

L'istituzione del Registro unico deve ovviamente essere letta in relazione alla definizione di Ente del Terzo settore (ETS), di cui si è trattato nel precedente contributo: **solamente i soggetti che si iscrivono nel Registro unico possono acquisire la qualifica di ETS** e quindi sfruttare i benefici fiscali che il Codice prevede per essi.

### *La struttura del Registro*

**Il Registro unico sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali** ma sarà operativamente gestito su base territoriale: saranno quindi **le Regioni e le Province autonome** che **si occuperanno della gestione concreta ed operativa del Registro.**

Le Regioni e le Province autonome dovranno individuare al loro interno **la struttura incaricata di gestire il Registro** (che in Provincia di Trento si chiamerà “Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore”), che **si occuperà di supervisionare i procedimenti di iscrizione e cancellazione** sulla base di regole predefinite ed uniformi di modo che non vi siano più le differenze che oggi caratterizzano le normative regionali.

**Il Registro sarà pubblico ed accessibile a tutti** gli interessati tramite modalità telematiche.

**Il Registro unico sarà diviso in sezioni**, che l’art. 46 del Codice individua nelle seguenti:

- a) Organizzazioni di volontariato (ODV);**
- b) Associazioni di promozione sociale (APS);**
- c) Enti filantropici;**
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- e) Reti associative;**
- f) Società di mutuo soccorso;**
- g) Altri enti del Terzo settore.**

L’ultima sezione (“Altri enti del Terzo settore”) permetterà l’iscrizione al Registro, e quindi l’acquisizione della qualifica di ETS, anche a quelle organizzazioni che per diverse ragioni non possono inquadarsi in nessuna delle precedenti categorie.

### *Le diverse tappe per l’istituzione del Registro*

Il Codice del Terzo settore prevede alcuni passaggi preliminari all’istituzione del Registro unico e li scandisce temporalmente.

Anzitutto **le Regioni e le Province autonome dovranno individuare al loro interno la struttura competente a gestire il Registro unico**, e lo dovranno fare **entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto** che istituisce il Codice del Terzo settore (il quale si ricorda è entrato in vigore il 3 agosto del 2017).

**Il Ministero del Lavoro dovrà poi, entro un anno dall’entrata in vigore del Codice** (quindi entro il 3 agosto 2018), **definire con decreto la procedura per l’iscrizione al**

**Registro oltre che le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico:** ciò come detto con l'obiettivo di assicurare l'omogeneità e l'uniformità delle regole su tutto il territorio nazionale.

A questo punto toccherà alle Regioni e alle Province autonome **disciplinare nel dettaglio i procedimenti amministrativi per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione** dal Registro, e lo dovranno fare **entro sei mesi dall'emanazione del decreto** menzionato nel precedente capoverso (quindi entro l'inizio di febbraio del 2019).

**Questa complessa scansione temporale termina con l'operatività vera e propria del Registro**, la quale dovrà essere attuata **entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica**: il problema è che il Codice non pone specificamente un termine da cui fare partire questi ultimi sei mesi, a meno di non volerlo ricondurre in via interpretativa a quello in cui il Ministero del Lavoro dovrà emanare il decreto recante le regole sull'iscrizione e la tenuta del Registro (cioè il 3 agosto 2018).

Nonostante quest'ultima incertezza **sembra che il legislatore abbia previsto come termine massimo per l'istituzione del Registro unico l'inizio del mese di febbraio del 2019.**

### ***Il passaggio dai registri attuali al Registro unico***

Dato che il Registro unico non è ancora operativo e non lo sarà prima di (probabilmente) un anno e mezzo, il Codice del Terzo settore si è preoccupato di disciplinare la situazione transitoria che riguarda tutti gli enti iscritti nei registri ad oggi ancora vigenti (ad esempio le ODV, le APS e le Onlus).

Sia all'art. 54, c. 4 che all'art. 101, c. 2 si stabilisce che **fino all'operatività del Registro unico sono ancora vigenti i registri ad oggi esistenti, e quindi le associazioni iscritte in essi (in particolare ODV, APS ed Onlus) conservano i benefici derivanti da tale iscrizione.**

Sempre l'art. 101, c. 2 dispone un termine entro il quale **le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei rispettivi registri dovranno modificare i loro Statuti** per adeguarsi alle nuove disposizione e soprattutto in vista dell'iscrizione al Registro unico: il termine disposto è quello di diciotto mesi dall'entrata in vigore del Codice, quindi **entro febbraio del 2019.**

Quest'ultimo punto verrà comunque approfondito meglio in uno dei prossimi contributi.

**Per informazioni:**

Tel. 0461 916604

[consulenza@volontariatotrentino.it](mailto:consulenza@volontariatotrentino.it)